

**COMUNE**  
di  
**CASTIONE della PRESOLANA**

**Regolamento**  
di  
**Polizia Urbana**

Adottato dal Consiglio Comunale  
con verbale di deliberazione n. 56 del 27/7/00

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

##### Disciplina della Polizia Urbana

1. La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento e dagli altri riguardanti materie speciali ad essa attinenti.
2. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio e patrimonio comunale ed a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, mediante la disciplina dell'attività e del comportamento dei cittadini.
3. Le norme del regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

#### Art. 2

##### Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana

1. Il servizio di Polizia viene svolto dal Corpo di Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p. ed alla legge 65/1986 "Legge quadro sull'ordinamento della polizia ...", nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, possono accedere negli atri, scale, stabili, botteghe, negozi, spacci, laboratori, officine, stabilimenti e locali annessi, locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di rapporto di ogni reato o infrazione accertata.

#### Art. 3

##### Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, da concedere in base al presente regolamento, sono in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:
  - a) personalmente al titolare, salva espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
  - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
  - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata per il fatto della concessione data;
  - d) con facoltà dell'amministrazione di imporre, in ogni tempo, e di sospendere o revocare quelle già concesse, per motivi di pubblico interesse, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;
  - e) sotto l'osservanza di tutte le condizioni alle quali la concessione sia stata subordinata a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative in cui il concessionario fosse incorso.
2. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui al presente regolamento devono essere redatte secondo la modulistica eventualmente disponibile e, se dovuto, in competente bollo.
3. Dell'avvenuto rilascio deve essere data comunicazione al Comando della Polizia, a cura degli uffici competenti, mediante trasmissione di copia del provvedimento, al fine di agevolare l'attività di controllo.

#### Art. 4

##### Pubblicità delle licenze e concessioni

1. Tutte le licenze e concessioni devono essere tenute esposte nei luoghi e per il tempo per cui sono

- state concesse, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.
2. Esse devono essere presentate agli agenti che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento o distruzione, i concessionari devono richiederne duplicato, presentando all'ufficio comunale competente una dichiarazione dalla quale risulti la distruzione o lo smarrimento.

#### **Art. 5**

##### **Durata, rinnovo e vidimazione di licenze e concessioni**

1. Tutte le licenze, salvo che non sia diversamente stabilito, scadono il 31 dicembre di ogni anno e possono essere rinnovate o prorogate di anno in anno.
2. Le licenze di carattere permanente sono invece soggette alla vidimazione annuale entro lo stesso termine, al solo fine di esaminare se nel frattempo non sia mutata la situazione di fatto e di diritto che esisteva al momento del rilascio e di verificare che siano stati assolti gli obblighi tributari e/o fiscali.

#### **Art. 6**

##### **Pubblicità del Regolamento**

1. Un esemplare del presente regolamento resterà sempre depositato nella Segreteria del Comune a disposizione di chiunque ne volesse prendere visione.

## CAPO II

### DEL SUOLO PUBBLICO

#### Art. 7

##### Occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Salvo quanto disposto dal Regolamento e dalla tariffa sul canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, dal Regolamento Edilizio, dalle norme che disciplinano la circolazione stradale, ogni occupazione di area pubblica viene concessa dall'amministrazione comunale ed è disciplinata dal presente Regolamento, nonché dal Codice della Strada e relativo regolamento.
2. Le concessioni non inferiori all'anno, anche se non comportano costruzione di manufatti od installazione di impianti, sono considerate permanenti, le altre temporanee.
3. Le permanenti cessano solo a seguito di rinuncia degli interessati o di revoca dell'amministrazione; le temporanee cessano alla naturale scadenza del termine della loro validità e possono essere rinnovate, per giustificati motivi, a domanda degli interessati.

#### Art. 8

##### Disposizioni generali sulle concessioni

1. Ogni concessione s'intende accordata personalmente al concessionario senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà dell'amministrazione comunale di imporre nuove condizioni e di addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi di cui agli artt. 3 e 12.
2. Le occupazioni, sia di natura permanente che temporanea, con cesate, cavalletti, ripari e in genere con mezzi intesi a limitare la circolazione stradale, sono rilasciate dai responsabili dei servizi individuati dal regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche.
3. Per chioschi e manufatti vari, per esercizi commerciali, propaganda o per parcheggi a pagamento, le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di apposita deliberazione della Giunta Comunale.
4. Tali concessioni sono rilasciate a mezzo di apposito atto, accettato dal concessionario, in cui vengono precisati la qualità dell'occupazione concessa, l'ubicazione e lo spazio relativo, la durata e le condizioni stabilite.
5. Per le occupazioni temporanee l'atto di concessione è sostituito dalla bolletta rilasciata al concessionario a prova del pagamento della tassa di concessione con l'indicazione della qualità dell'occupazione e dello spazio relativo.

#### Art. 9

##### Occupazione di maggiore area

1. L'occupazione di uno spazio maggiore di quello concesso può provocare, se in recidiva, oltre ad una sanzione pecuniaria, l'immediata revoca della concessione; se l'infrazione di cui sopra ha luogo col tacito assenso di altro concessionario limitrofo le sanzioni predette possono rivolgersi anche verso colui che col proprio comportamento ha favorito tale violazione.

#### Art. 10

##### Esazione del canone di aree pubbliche

1. L'esazione del canone dovuto per occupazioni temporanee di suolo pubblico è di competenza dell'Ufficio Tributi, con la collaborazione della Polizia Municipale, salva la facoltà dell'amministrazione comunale di appaltare il servizio, ed avviene secondo le norme dell'apposito vigente Regolamento.
2. Il canone dovuto per l'occupazione permanente è iscritto a ruolo.

#### Art. 11

##### Obblighi del concessionario

1. Il concessionario deve sottostare, a pena della decadenza dalla concessione, alle seguenti condizioni:
  - a) limitare l'occupazione alla superficie alla durata e alle altre condizioni imposte;
  - b) ripristinare il terreno occupato all'originale stato, al termine della concessione;
  - c) mantenere lo spazio circostante al posteggio pulito da ogni rifiuto che il concessionario stesso o i suoi avventori abbiano sparso o abbandonato, anche in caso di permessi giornalieri per occupazione di spazio per carico o scarico o per lavorazioni di merci, con l'obbligo di curare che resti libero il transito agli altri veicoli ed ai pedoni, e l'accesso alle case private, negozi ed edifici di qualsiasi genere;
  - d) provvedere, durante l'esecuzione di lavori o di depositi sul suolo pubblico, allo sbarramento della zona interessata, collocando sufficienti segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse sollevate dal suolo di almeno cm. 70 e non superiori a mt. 1,70, con la speciale osservanza, inoltre, delle norme di cui all'art. 20 del Codice della Strada;
  - e) provvedere giornalmente alla pulizia del luogo utilizzato quale deposito e/o luogo di esecuzione dei lavori, con l'accortezza di mantenere sgombre da depositi le caditoie di raccolta delle acque piovane ubicate nelle vicinanze dell'area occupata;
  - f) al calare del sole le segnalazioni di cui sopra devono essere illuminate con appositi fanali a luce rossa che devono rimanere accesi fino all'alba;
  - g) è fatto obbligo dei fanali di segnalazione anche di giorno, in presenza di nebbia e scarsa visibilità.

#### **Art. 12**

##### **Revoca delle concessioni**

1. In qualsiasi momento il Comune può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente regolamento o delle condizioni contenute nell'atto di concessione, sia per ragioni di viabilità o per altri specifici motivi di interesse pubblico.
2. Nei casi urgenti ed indilazionabili, i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere ordinati anche verbalmente dai funzionari, ufficiali ed agenti del servizio di Polizia Municipale, con l'obbligo di informare i competenti uffici comunali, ai fini dell'adozione dei provvedimenti definitivi.
3. E' altresì motivo di revoca l'esercizio non diretto della concessione o quello effettuato difformemente da quello indicato nell'atto stessa.

#### **Art. 13**

##### **Estetica e decoro cittadino**

1. Nelle concessioni per l'esposizione di infissi, insegne, vetrine, quadri, tende solari, merci, banchi, tavoli, ecc., oltre alle disposizioni contenute nel Codice delle Strada, si terrà conto anche delle esigenze artistiche ed estetiche delle varie località; si può prescrivere inoltre determinati tipi di attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione ed al decoro dell'insieme.
2. Tutti gli oggetti e manufatti che servono al posteggio sono soggetti alla vigilanza degli uffici competenti, al fine di evitare che vengano effettuati usi diversi o che venga modificata la forma o l'aspetto dei medesimi.

#### **Art. 14**

##### **Modalità e divieti per il carico e lo scarico di merci**

1. Le operazioni di carico e scarico di merci s'intendono subordinate alla condizione che le stesse non vengano posate sul suolo pubblico. Quando è necessario deporre le merci a terra e ciò non può effettuarsi nei cortili, il loro scarico sulla pubblica via è soggetto a speciale permesso della Polizia Municipale, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di particolari modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

2. Le operazioni di cui trattasi, qualora concesse, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno al suolo pubblico. Ad ogni operazione ultimata, il suolo deve essere ripulito. In caso d'inosservanza, l'autorità comunale può provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso i responsabili.
3. E' vietato il carico e scarico delle merci nel mese di agosto e nel periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio nelle seguenti fasce orarie:  
mattino: dalle ore 9,30 alle ore 12,30  
pomeriggio: dalle ore 16,30 alle ore 19,00  
nelle seguenti vie: Vittorio Emanuele, Manzoni, Donizetti, Fantoni, Locatelli, Dante, Pio XI e Silvio Pellico.  
Con idoneo provvedimento le suddette limitazioni possono subire variazioni.

#### Art. 15

#### Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

1. L'occupazione di area pubblica con tavoli, sedie, piante ornamentali, attrezzature commerciali o altro è consentita davanti ai negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti, previa regolare concessione.
2. Nella concessione è precisato il periodo e le modalità dell'occupazione medesima.
3. I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino ad un massimo della metà della loro larghezza, a condizione che venga riservata una zona di almeno mt 2 destinata al transito pedonale (art. 20, c.4 del codice della strada).
4. L'amministrazione comunale può però negare la concessione, porre condizioni e/o limitazioni, anche quando l'anzidetta proporzione o dimensione venga rispettata, qualora ne derivassero conseguenze pregiudizievoli per il traffico e la viabilità.

#### Art. 16

#### Installazioni di tende

1. Per le tende dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro, al loro limite estremo deve in ogni caso essere minore almeno di centimetri 30 della larghezza massima del marciapiede. Per quelle dei piani superiori, la sporgenza non può oltrepassare 80 centimetri.
2. Per le tende perpendicolari e parallele al fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza sono determinate caso per caso.
3. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolonnati dei portici è caso per caso stabilito se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali località, come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.
4. Tutte le tende devono essere mobili e collocate in modo da non occultare l'illuminazione pubblica, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od altre cose destinate alla pubblica vista, specialmente se di interesse artistico o storico.
5. L'altezza minima da terra delle tende sporgenti su suolo pubblico non può in nessun caso essere minore di 2,20 metri.
6. Le diverse misure dettate nel presente articolo possono essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

#### Art. 17

#### Modalità in caso di pioggia

1. In caso di pioggia le tende non possono rimanere spiegate e devono essere tolti dai marciapiedi i tavolini, le sedie, ecc., salvo specifica autorizzazione dell'autorità comunale.

**Art. 18****Insegne, vetrine e pubblicità luminosa**

1. Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio, sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano, a giudizio dell'amministrazione comunale, ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose che riproducono abbagliamento o che comunque sono in contrasto con la vigente normativa in materia di circolazione stradale.
2. E' vietato esporre vetrine, anche di sporgenza minima, ove il marciapiede o banchina siano inferiori a mt. 2,00.
3. La parte inferiore delle mostre, delle vetrine e simili apposte esternamente ai fabbricati, ed appoggiate sul piano stradale, deve essere completamente indipendente da questo e le sporgenze relative devono essere autorizzate di volta in volta in relazione alla conformazione strutturale dei luoghi.
4. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale che richiedono la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico in forza di concessione comunale, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le eventuali modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, sollevando il Comune da ogni spesa e responsabilità.
5. Il contenuto del messaggio pubblicitario non può, in ogni caso, contenere indicazioni false o fuorvianti.

**Art. 19****Festoni e luminarie**

1. Nei luoghi pubblici è vietato collocare addobbi, festoni, luminarie e simili, senza aver ottenuto il permesso dal Comune.

**Art. 20****Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi.**

1. Salvo quanto stabilito dal Regolamento d'Igiene, le concessioni di occupazione del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno di negozi, possono essere accordate purché non arrechino intralcio o danno alla circolazione pedonale e veicolare. Le dimensioni dell'occupazione sono stabilite in relazione alle caratteristiche strutturali delle strade e del traffico che si svolge.
2. Per l'esposizione di frutta e verdura è fatto obbligo di un minimo di altezza di mt. 0,80 dal suolo; la predetta merce deve essere idoneamente protetta.
3. In relazione a quanto già stabilito dall'art. 15 del presente regolamento, non possono, di massima, essere concesse autorizzazioni, quando i marciapiedi sono di larghezza inferiore a mt. 2,00, nonché quando, pur di larghezza superiore, hanno circolazione pedonale intensa.
4. Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti o che possano insudiciare i passanti e il suolo pubblico. Non è consentita in nessun caso l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata ai veicoli.

**Art. 21****Proiezioni e spettacoli su aree pubbliche**

1. Ferme le prescrizioni delle vigenti norme di Polizia Amministrativa e di Pubblica Sicurezza circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non possono erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non previo permesso del Comune.

**Art. 22**

**Installazione di chioschi ed edicole**

1. La concessione di erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, cabine telefoniche, pensiline e simili, ovvero di installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e nelle curve. Devono essere sempre sentiti in merito i pareri della Commissione Edilizia e del Comando di Polizia Municipale.
2. In nessun caso possono essere concesse installazioni ad una distanza inferiore a mt. 25 dalle intersezioni, nonché dall'inizio delle curve.

**Art. 23**

**Divieto di giochi sul suolo pubblico**

1. Sul suolo pubblico adibito a transito, sia veicolare che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare intralcio o danno alla circolazione, ovvero pregiudizio all'incolumità di persone o cose.
2. E' parimenti vietato l'uso di pattini e di trampoli e scivolare con o senza pattini su terreno coperto di ghiaccio o neve.

**Art. 24**

**Custodia di fanciulli e persone incapaci**

1. In luogo pubblico i bambini di età inferiore a 6 anni e le persone incapaci per età o malattia di riguardarsi da sé devono sempre essere accompagnati e custoditi.

**Art. 25**

**Collocamento di condutture di energia elettrica,  
di gas e di linee telefoniche**

1. Le autorizzazioni per il collocamento di condutture dell'acqua potabile, dell'energia elettrica e del gas, l'impianto di linee telefoniche e le eventuali riparazioni che si dovessero apportare, sono concesse a seguito di regolare domanda, in base alle vigenti disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali, nonché alle eventuali disposizioni deliberate dall'organo competente da indicare nel relativo atto autorizzativo, rilasciato dal responsabile del servizio, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per il canone sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Le mensole ed i pali di sostegno, già esistenti, devono avere forma ed aspetto decoroso, essere tinteggiati in modo uniforme, secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione, e mantenuti in buono stato di conservazione.
3. Il concessionario ha l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta del Comune, le condutture, ove ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici, nonché degli edifici privati, quando ricorrano giustificati motivi.
4. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, le coperture dei tetti e ciò tanto all'atto dell'impianto quanto successivamente.
5. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, devono attenersi alle istruzioni che, al riguardo, sono date dai funzionari del servizio di Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico Comunale, ai quali devono, quindi, comunicare il luogo ed il giorno d'inizio del lavoro.
6. Quando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio del Comune, non presentano più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, devono essere sostituite o riparate, in caso di linee aeree interrato ove possibile, a spese del concessionario, in modo da eliminare qualsiasi pericolo od inconveniente. Il Comune si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato d'isolamento di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti; a tale scopo i concessionari devono mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale

necessario, sollevando il Comune stesso da spese e responsabilità.

**Art. 26**

**Chiusura strade pubbliche**

1. E' vietato chiudere al traffico strade e piazze pubbliche senza il permesso del Comune.
2. Qualora per eseguire lavori manutentivi di edilizia stradale e di arredo urbano si renda necessaria la chiusura di una o più strade pubbliche, la medesima può avvenire solo a seguito di domanda della persona interessata ed in presenza di conforme ordinanza.
3. Tali domande devono essere prodotte entro un congruo tempo, in modo che gli uffici competenti abbiano l'opportunità di approntare servizi, ordinanze e/o autorizzazioni.
4. Nell'ordinanza sono stabilite le condizioni e le modalità per l'esecuzione di quanto richiesto.

### CAPO III

#### PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

##### Art. 27

##### Disposizioni di carattere generale

1. Ferme restando le vigenti norme degli altri regolamenti comunali, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.
2. A tal fine è proibito deporvi, lasciarvi cadere o dar causa che in qualsiasi ora del giorno o della notte, acqua, rifiuti in genere e qualsiasi altra materia ingombri, occupi o sporchi il suolo pubblico. E' vietato altresì scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi appositamente designati dal Comune.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere all'immediata rimessa in pristino.

##### Art. 28

##### Deiezioni dei cani

1. I proprietari di cani, o chi li ha in custodia momentanea, sono responsabili delle deiezioni cagionate dagli animali su marciapiedi, passaggi pedonali, sedime stradale in genere ed altre aree pubbliche. A tal fine, allorquando accompagnino gli animali su suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio, devono essere muniti di paletta od altro idoneo attrezzo atto alla pulizia del luogo.
2. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di pulire immediatamente il suolo pubblico.

##### Art. 29

##### Occupazione di aree pubbliche. Obblighi dei concessionari

1. E' proibito agli esercenti di caffè, bar, locali di intrattenimento e simili ed a quant'altri occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie od in qualunque altro modo, gettare anche momentaneamente, lasciar cadere sul suolo pubblico residui o rifiuti che possano comunque sporcare il suolo stesso.
2. In ogni caso, la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.
3. I tavolini e le sedie esposte davanti agli esercizi devono essere solidi e decorosi.

##### Art. 30

##### Disposizioni per i commercianti su area pubblica

1. Salvo quanto disposto dal regolamento per il mercato settimanale, è proibito ai venditori di qualsiasi mercanzia (operatori su aree pubbliche, etc.) ed ai raccoglitori straccivendoli depositare anche momentaneamente o lasciar cadere sul suolo pubblico residui o rifiuti relativi alla loro attività.

##### Art. 31

##### Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie ed ogni altra pertinenza di edifici devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti puliti.
2. Fatto salvo per le occupazioni temporanee e straordinarie dovute a restauri, traslochi ed altro, dette pertinenze devono essere mantenute sgombre da ogni materiale, onde evitare disturbo od impedimento al libero transito.

**Art. 32**

**Pulizia di anditi, vetrine e negozi**

1. E' proibito ai titolari di negozi, pubblici esercizi e simili, ubicati a piano terreno, di riversare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie prodotte dalle loro attività.
2. Nei luoghi di pubblico transito non si può fare uso di scale a mano senza che alla base siano sempre custodite da persona all'uopo idonea.

**Art. 33**

**Divieto di lavaggio e riparazione veicoli  
e di attività artigianale in genere su aree pubbliche**

1. E' proibito:
  - a) in luoghi pubblici o aperti al pubblico lavare veicoli o cose personali in genere;
  - b) effettuare riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccola entità determinate da forza maggiore;
  - c) lavorare sulle porte o sull'ingresso delle case;
  - d) tagliare o spaccare legna sul suolo pubblico.

**Art. 34**

**Sgombero della neve**

1. I conduttori di esercizi pubblici e commerciali, nonché i conduttori delle case, concorrono per tutta la lunghezza dei loro stabili, prospicienti la pubblica via, a sgomberare dalla neve i marciapiedi per l'intera loro larghezza, a spezzare e/o coprire, con materiale antisdrucchiolevole adatto, il ghiaccio che vi si forma.
2. E' fatto divieto di:
  - a) gettare sui marciapiedi acqua che possa congelare;
  - b) scaricare sul suolo pubblico la neve dai tetti e dai cortili; solamente in caso di assoluta urgenza e necessità, verificata dai competenti uffici comunali e secondo modalità prescritte, può essere consentito lo scarico su vie e piazze della neve da tetti, terrazzi e balconi;
  - c) ostruire con la neve scarichi e pozzetti stradali.

**Art. 35**

**Trasporto di materiale di facile dispersione**

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come sabbia, terra, detriti, letame, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semiliquidi, deve essere effettuato su mezzi idonei in modo che non avvengano dispersioni sul suolo pubblico.
2. Per le sostanze polverose il carico deve essere convenientemente coperto in modo da evitare dispersioni.
3. In tali casi ai trasgressori è fatto obbligo di provvedere all'immediata pulizia.

**Art. 36**

**Divieto di lancio di opuscoli o foglietti**

1. E' vietato nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il lancio di opuscoli, volantini pubblicitari, foglietti ed altri oggetti, che possano comunque insudiciare il suolo pubblico. E' inoltre vietata l'apposizione degli stessi sul parabrezza degli autoveicoli in sosta nelle pubbliche vie ed in tutte le aree pubbliche del territorio.
2. Eventuali eccezioni devono essere autorizzate per iscritto dal Comune, fatte salve le vigenti disposizioni che regolano la pubblicità.

**Art. 37**

**Disposizioni riguardanti gli animali**

1. E' vietato:
  - a) tosare, ferrare, strigliare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
  - b) il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque di pubblico transito;
  - c) lasciar vagare entro l'abitato conigli, galline, anatre, oche ed altri animali da cortile, come pure tenere nei luoghi pubblici, od aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione;
  - d) abbandonare a loro stessi o lasciare vagare senza custodia animali di qualsiasi genere. Eventuali transiti di gruppi di animali possono essere effettuati sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Comune o di altra autorità sanitaria, che individuerà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

## CAPO IV

### DECORO DEI CENTRI ABITATI

#### Art. 38

#### Manutenzione degli edifici. Taglio siepi ed alberi a confine. Rimozione manifesti e scritte abusive

1. I proprietari o conduttori dei caseggiati devono:
  - a) mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi, i serramenti, gli androni e le scale, le inferriate, le recinzioni ed ogni altro elemento sottoposto alla pubblica vista;
  - b) provvedere ai restauri dell'intonaco ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dal Comune, sotto l'osservanza delle norme del vigente Regolamento Edilizio;
  - c) conservare e pulire le targhe dei numeri civici;
  - d) estirpare l'erba lungo tutto il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro, dove non esistono i marciapiedi stessi;
  - e) tagliare regolarmente le siepi e potare gli alberi a confine della proprietà pubblica o di pubblico transito;
  - f) rimuovere i manifesti affissi contro le disposizioni di legge, cancellare e pulire scritte o disegni, macchie ed insudiciamenti abusivamente apposti su porte e muri esterni dei fabbricati, fatta salva l'azione pubblica o privata contro i responsabili, qualora fossero individuati.
2. Per le aree e fabbricati sottoposti ai vincoli di cui alle leggi n. 1497/39 - 1089/39 è richiesta la comunicazione preventiva agli organi comunali competenti.

#### Art. 39

#### Collocamento di cartelli ed iscrizioni

1. Fatte salve le norme del Regolamento Edilizio e quelle del precedente art. 18, non possono essere apposti sui muri prospicienti le pubbliche vie insegne, iscrizioni, cartelli o disegni senza autorizzazione dell'ente proprietario della strada, ad eccezione dei cartelli segnalanti l'attività edilizia, obbligatori ai sensi dell'art. 4 della legge 28.02.85 n. 47, la cui mancata collocazione è sanzionata ai sensi del presente regolamento.

#### Art. 40

#### Ornamento dei fabbricati

1. Gli oggetti di ornamento, come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, ecc., posti sulle finestre e sui balconi, devono essere assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.
2. Durante l'innaffiamento di fiori e piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare cadute di acqua od altro sul suolo pubblico o sui muri; devono pertanto, a cura degli interessati, essere adottate le necessarie precauzioni.

#### Art. 41

#### Affissioni manifesti e scritte

1. Salvo quanto espressamente disposto dalle leggi vigenti, è vietato effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati, così come sono vietate le scritte sui muri e sul pubblico selciato.
2. E' vietato altresì stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici prima che sia scaduto il termine fissato per la pubblicità o danneggiare i quadri adibiti all'affissione.

**Art. 42**

**Collocamento di monumenti, targhe e lapidi**

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'autorizzazione, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge e del Regolamento Edilizio al riguardo.
2. A questo scopo devono essere presentati all'ufficio comunale competente, in tempo utile, i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.

**Art. 43**

**Spolveramento di panni e tappeti**

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria od altro.
2. Sarà tollerato soltanto che tali operazioni si compiano, con le dovute cautele, per quelle abitazioni che non hanno aperture verso cortili interni, purché ciò sia sempre fatto tra le ore 7 e le ore 8 ed in modo da non recare molestia al vicinato ed ai passanti.

**Art. 44**

**Lavaggio ed esposizione di biancheria**

1. Il lavaggio della biancheria, di panni e simili non è permessa fuori dai locali e recinti privati o dai luoghi stabiliti dal Comune.
2. E' vietato sciorinare, distendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico, qualora gli oggetti stessi siano visibili dal suolo pubblico. All'interno degli stabili tali operazioni sono possibili a condizione che non venga recato danno alle persone che vi transitano.

**Art. 45**

**Depositi in proprietà privata**

1. Salvo quanto previsto dal precedente art. 31 e salva ogni autorizzazione prevista dalle vigenti norme, nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile del Comune, nuoccia all'estetica, al decoro della città o all'igiene pubblica.

**Art. 46**

**Baracche ed orti, carcasse autovetture**

1. E' vietato:
  - a) costruire baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali, recinzioni, trasparenti e non, con materiali di risulta, reticolati e simili, con caratteristiche di stabilità o in precario;
  - b) detenere carcasse di autovetture senza preventiva conforme autorizzazione del Comune;
  - c) salve le norme che disciplinano le attività di coltivatore diretto, coltivare terreni ad ortaglia quando ciò possa essere di pregiudizio all'estetica ed al decoro cittadino e quando, per l'uso di letame, concimi ed altro, si vengano a verificare inconvenienti igienici, come addensamenti di insetti ed esalazioni maleodoranti o comunque molestie per il vicinato.

**Art. 47**

**Fumi ed esalazioni**

1. Salvo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene e Sanità, è vietato provocare fumi od esalazioni che arrechino danno o molestia.
2. Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che necessariamente

determinano fumo, odori nauseanti o molesti, devono essere preventivamente autorizzati dal Comune, sentito l'Ufficio di Igiene Pubblica.

3. E' comunque vietato:
  - a) eseguire le operazioni suddette sul luogo pubblico;
  - b) compiere tali operazioni senza osservare le necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dal Comune;
  - c) bruciare sterpi, rifiuti da giardinaggio o altro materiale all'interno delle proprietà private, qualora ne possa derivare molestia o danno al vicinato.

#### **Art. 48**

##### **Pattumiere e recipienti con rifiuti**

1. E' vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie, che non sono ben chiusi in modo tale da impedire il contatto degli animali od insetti e, comunque, esalazioni.
2. I sacchi di colorazione adeguata, ben chiusi, contenenti rifiuti domestici od immondizie, possono essere collocati presso i corrispondenti accessi degli edifici, secondo gli orari in materia di raccolta rifiuti solidi urbani stabiliti dal Comune.
3. Tutti gli stabili, che danno luogo a produzione di rifiuti ed immondizie, devono, a cura del proprietario o dell'amministratore, essere dotati di deposito atto ad accogliere i recipienti di cui sopra in attesa che questi vengano collocati per il ritiro negli orari indicati; tale deposito deve essere conformato in modo da impedire esalazioni o comunque molestia alle persone.

#### **Art. 49**

##### **Manutenzione ed uso delle acque di rifiuto**

1. I proprietari delle case, gli affittuari e chiunque sia nel godimento di un'abitazione devono provvedere alla pulizia ed al perfetto funzionamento dei tubi di scarico, delle latrine, dei lavandini, ecc., in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'abitazione stessa ed in quelle sottostanti o sul suolo pubblico.
2. Tutti i rifiuti di scarico devono essere incanalati nella fognatura comunale ed in mancanza di questa, ove adeguatamente autorizzati, in scarichi secondo quanto previsto dalle norme e dai regolamenti in materia.

#### **Art. 50**

##### **Scarichi nei fossi e nei canali**

1. Salve le immissioni previste dagli appositi regolamenti e debitamente autorizzate, è vietato versare od immettere nei fossi e corsi d'acqua, anche occasionalmente, liquidi, liquami, materie di qualsiasi specie comprese le acque piovane provenienti da tetti e grondaie.
2. I canali, le rogge ed i fossi che scorrono nel territorio comunale e le ripe dei medesimi per la larghezza di almeno 50 cm. devono a cura degli utenti essere costantemente puliti e sgombri, in modo che non si alteri il flusso delle acque e che non venga dato luogo ad esalazioni maleodoranti o comunque fastidiose per le persone.

#### **Art. 51**

##### **Trasporto di letame e materiale di espurgo**

1. Le operazioni di espurgo e di trasporto delle materie liquide e solide, provenienti da latrine, fogne e pozzi neri, che si effettuano non a sistema inodoro, devono essere eseguite dalle ore 23 alle ore 6 a cura di aziende autorizzate.
2. Il trasporto di letame deve essere effettuato con mezzi idonei e debitamente ricoperti (teloni, ecc), in maniera tale da evitarne la dispersione.

**Art. 52**

**Atti contro il decoro, la decenza e la moralità**

1. E' vietato:
  - a) in luogo pubblico compiere atti di pulizia personale;
  - b) nuotare e fare il bagno fuori dai luoghi stabiliti;
  - c) sdraiarsi nelle strade e piazze; arrampicarsi sui monumenti, sulle inferriate e cancellate, sugli alberi, su muri di cinta, edifici; introdursi, sdraiarsi e fermarsi sotto androni e portici per poter dormire e compiere comunque atti contrari alla quiete e al decoro cittadino.

**Art. 53**

**Decenza pubblica e personale**

1. E' vietato soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati.
2. Tutti gli esercizi di bar, ristorante e luoghi di pubblico ritrovo devono essere dotati di servizi igienici, in conformità alle vigenti norme sanitarie.
3. E' vietato allontanarsi dai servizi igienici senza aver rimesso gli abiti completamente in ordine.

**Art. 54**

**Maltrattamenti di animali**

1. A norma dell'art. 1 della Legge 12.6.1913, n. 611, nonché delle altre disposizioni in materia, sono vietati gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiaia, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono (che può dar luogo inoltre a continuo e molesto latrare), i giochi che comportino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento degli uccelli ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie di animali.

**Art. 55**

**Bestie macellate**

1. E' proibito esporre all'esterno di negozi ed esercizi bestie macellate o parti di esse, fatto salvo comunque quanto prescritto dalle leggi sanitarie e dal regolamento d'igiene.

**Art. 56**

**Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse**

1. E' vietato:
  - a) utilizzare indebitamente strutture e beni demaniali;
  - b) guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti sia pubblici che privati;
  - c) recare guasti in qualsiasi modo alle targhe viarie, frecce direzionali ed alle strutture relative alla segnaletica stradale come spartitraffico, cartelli, semafori lanterne, lampade, pali, condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione;
  - d) danneggiare od impedire il funzionamento di condutture dell'acqua potabile, di condutture del gas ed in genere di tutti gli impianti di interesse pubblico;
  - e) aprire gli idranti ed utizzarli, senza che vi sia l'urgente necessità.
2. E' fatta salva l'azione penale a carico del trasgressore qualora il fatto costituisca reato.

**Art. 57**

**Vasche e fontane**

1. E' proibito:
  - a) gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altro materiale solido o liquido;
  - b) avvalersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile;
  - c) usare fontane e vasche per il lavaggio di veicoli, animali, contenitori, indumenti e simili.

**Art. 58**

**Viali e giardini pubblici**

1. Nei viali e giardini pubblici è in particolar modo vietato:
  - a) circolare sui marciapiedi nonché introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli a motore in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali;
  - b) recare incaglio o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;
  - c) sdraiarsi sulle panchine;
  - d) guastare o sporcare i sedili, rovinare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
  - e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili;
  - f) giocare a palla per i maggiori di anni 6.
2. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche in riferimento ad aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze dell'abitato.

**Art. 59**

**Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico**

1. I proprietari di terreni confinanti con le aree pubbliche attrezzate devono recingere solidamente i terreni stessi, in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.
2. La stessa disposizione può essere estesa dal Comune anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario per la tutela e il decoro dei beni pubblici.

## CAPO V

## QUIETE PUBBLICA

## Art. 60

## Esercizio di mestieri, arti ed industrie

1. Chi esercita un'arte, mestiere od industria, nonché attività rumorose, insalubri od incommode, e chiunque voglia attivare laboratori o depositi, oltre all'osservanza delle norme contenute nel testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia agli abitanti vicini.
2. In relazione a quanto disposto dall'art. 66 della citata legge di P.S. le attività suddette devono essere limitate agli orari seguenti:
 

- dal 1° aprile al 30 settembre	dalle ore 7,00 alle 20,30;
- dal 1° ottobre al 31 marzo	dalle ore 7,30 alle 19,30;
- limitatamente alle giornate festive	dalle ore 9,00 alle 18,00.
3. Per il periodo 20 luglio – 10 settembre, nell'ambito del territorio comunale, è vietato l'uso di attrezzature rumorose, quali: macchine operatrici in genere, martelli pneumatici, escavatori, martelli demolitori, attrezzature da cantiere con motori diesel ed a scoppio, motofalciatrici, altoparlanti, megafoni e quant'altro possa provocare rumori di tal genere, durante i sottoindicati orari, fatte salve le facoltà di deroga per l'esecuzione di lavori pubblici indifferibili:
  - prima delle ore 9.00;
  - dalle ore 12.00 alle ore 16.00;
  - dopo le ore 19.00;
  - durante i giorni prefestivi e festivi, per l'intera giornata.
4. Tuttavia è sempre facoltà del Comune vietare o subordinare a speciali cautele le attività suddette, nonché il funzionamento di macchine ed apparecchi rumorosi, limitandone ulteriormente anche l'orario al fine di evitare il rumore che si propaga nell'aria o attraverso i muri o tramite vibrazioni o scuotimenti.
5. In ogni caso è vietata ogni rumorosità di qualsiasi origine e natura che, rilevata nelle camere da letto e nei locali di soggiorno delle abitazioni vicine, superi i limiti previsti dai regolamenti d'igiene o zonizzazione.
6. Chi intende iniziare una delle attività sopra descritte o subentrare ad altra già esistente deve fare domanda al Comune che, sentito il parere della ASL, può rilasciare o negare l'autorizzazione, oppure imporre speciali prescrizioni.
7. Tali determinazioni, in relazione alla installazione delle strutture per l'esercizio dell'attività, sono condizionate dalla compatibilità della richiesta con l'espressa destinazione, precisata nel progetto di costruzione approvato, o dalla destinazione ammessa dagli strumenti urbanistici in vigore al momento del rilascio del provvedimento autorizzativo; di quest'ultimo devono essere altresì osservate previsioni ed indicazioni, salva sempre l'applicazione di ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia.
8. Possono comunque essere ammesse le attività artigianali svolte nei locali di abitazione e pertinenze relative dal titolare, quando siano a conduzione esclusivamente familiare e compatibili con il concetto di residenza, purché non comportino installazione di attrezzature o macchinari rumorosi.
9. Nei casi in cui è impossibile la coesistenza delle attività di cui trattasi con il rispetto della quiete delle civili abitazioni il Comune può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasferimento degli stessi.
10. Tutti coloro che all'atto dell'approvazione del presente regolamento, esercitano arti, mestieri od industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, qualora non l'abbiano già ottenuta, devono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'approvazione ed apportare sempre, entro il termine di un anno, le modifiche che dovessero essere necessarie. Il termine può essere prorogato, quando sia disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.
11. Nella zona urbana è sempre vietato l'impianto di seghe circolari o meccaniche per il taglio della

legna.

### Art. 61

#### Impianti di macchinari in fabbricati nelle vicinanze di case di abitazione

1. L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori in fabbricati o nelle immediate vicinanze di case di abitazione è, di massima, vietato.
2. Eventuali deroghe possono essere preventivamente autorizzate previa presentazione di domanda che deve indicare i seguenti elementi:
  - a) esatta indicazione del tipo di macchinario da impiegarsi, della potenza singola e della potenza complessiva con la descrizione generale dell'impianto;
  - b) pianta schematica in scala 1:1000, comprendente una zona entro un raggio di non meno di 100 metri intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente;
  - c) disegni in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione;
  - d) per ogni macchina il tipo e le dimensioni di ingombro, nonché il numero, il tipo e la potenza dei motori.
3. Ugual procedimento deve essere seguito anche per ogni successiva modificazione da apportare agli impianti, per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.
4. L'autorizzazione suddetta è concessa fatti salvi ed inalterati gli eventuali diritti di terzi.
5. Il permesso è revocato quando:
  - a) si verificano incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
  - b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
  - c) siano state apportate abusivamente modificazioni all'impianto.
6. Gli impianti non devono recare danno o molestia, a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in qualsiasi altro modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti, o di emanazioni di qualsiasi genere.
7. Le macchine e gli apparecchi devono essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto deve essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.
8. Non si devono montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri in comune o a confine con le altre proprietà o con locali abitati da altri inquilini.
9. Gli alberi di trasmissione devono avere sezione tale da evitare flessioni ed i supporti devono essere collocati sufficientemente vicini. Le giunzioni delle cinghie devono essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni. Il propagarsi dei rumori nell'aria deve comunque essere evitato, tenuto conto della ubicazione, rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre, e della costruzione degli infissi e della copertura.
10. Negli impianti di cui sopra deve essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.
11. In casi particolari può essere prescritto di rendere le finestre non apribili, provvedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.
12. Anche alle attività previste dal presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'art. 60.

### Art. 62

#### Misure preventive antirumore - d'igiene e di sicurezza

1. Le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti non possono essere concesse se non vengono adottate le misure di prevenzione dal rumore, antincendio, d'igiene del lavoro ed altre contemplate da leggi e regolamenti generali e locali, nonché dalle altre che l'autorità comunale ritenesse necessarie alla tutela della pubblica quiete. Tali autorizzazioni non possono essere concesse in prossimità di scuole, uffici pubblici, alberghi, ospedali, case di cura, chiese, quando riguardino attività che possono causare molestia a causa della loro speciale natura.
2. I servizi tecnici comunali possono procedere, in ogni tempo e senza preavviso, ad ispezioni dei

locali ove si svolgono le attività di cui agli articoli precedenti e dei macchinari ivi contenuti.

#### **Art. 63**

##### **Funzionamento di motori ad uso domestico in case di abitazione**

1. Negli appartamenti di case destinate ad abitazioni civili possono essere fatti funzionare motori per uso domestico, come lucidatrici, aspirapolvere, ventilatori, macchine da scrivere e da cucire e simili, solamente dalle ore 8 alle 20.
2. Il Comune può ordinare ulteriori limitazioni nell'uso dei predetti motori qualora i rumori siano di disturbo o molestia.

#### **Art. 64**

##### **Rumori in case di abitazione**

1. Salve le disposizioni penali vigenti in materia, è vietato produrre nelle abitazioni private rumore o suoni di qualunque specie che possano recare disturbo ai vicini, anche mediante l'uso degli apparecchi radiofonici, radiotelevisivi e simili. Dalle ore 22 alle ore 6 i suddetti apparecchi possono essere usati solo a condizione che non propaghino alcun rumore al di fuori delle abitazioni in cui sono installati.
2. L'uso di tosaerba è consentito dalle ore 8 alle 13 e dalle ore 15 alle 20.30.
3. Previa diffida, l'autorità comunale, su denuncia degli interessati, accerta le infrazioni a carico dei responsabili.

#### **Art. 65**

##### **Uso di segnalazioni sonore**

1. Tenute presenti le disposizioni dell'art. 659 del c.p., sono in genere vietati gli abusi di sirene e di altri strumenti sonori; particolare attenzione deve essere prestata per le emissioni sonore degli antifurto delle auto e delle abitazioni.
2. Detti strumenti devono essere costantemente mantenuti in efficienza e in nessun caso devono produrre molestia, sia per il protrarsi dovuto al mancato spegnimento sia per il ricorrente utilizzo.
3. In ogni caso il Comune, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso di strumenti o macchine che emanino suoni udibili dalle pubbliche strade e che per la loro insistenza o tonalità siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi.

#### **Art. 66**

##### **Criteri per la valutazione e la repressione delle attività rumorose**

1. Per le disposizioni del presente articolo si fa espresso riferimento al piano di zonizzazione acustica.

#### **Art. 67**

##### **Caratteristiche della strumentazione**

1. Per le disposizioni del presente articolo si fa espresso riferimento al piano di zonizzazione acustica.

#### **Art. 68**

##### **Modalità di misurazione del rumore**

1. Per le disposizioni del presente articolo si fa espresso riferimento al piano di zonizzazione acustica.

#### **Art. 69**

##### **Venditori e suonatori ambulanti**

1. Sono vietate, in quanto contrarie alla pubblica quiete, le grida dei rivenditori di giornali, di stampati, di fiori, di giocattoli, e merci in genere, anche all'interno di locali aperti al pubblico e nei cortili privati.
2. In particolare, per i rivenditori ambulanti di giornali è permessa soltanto la sola annunciazione, a voce moderata ed in modo conveniente, del titolo dei giornali in vendita.
3. Gli esercenti i mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, muniti di autorizzazioni di polizia devono sempre attenersi alle disposizioni che sono loro impartite dalla Polizia Municipale, ai fini della salvaguardia della quiete pubblica.

#### **Art. 70**

##### **Schiamazzi, grida e canti, rumori molesti**

1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, specialmente da persone riunite in gruppo, tanto di giorno che di notte, nonché grida e suoni all'interno dei locali pubblici e degli edifici in genere che siano percepibili all'esterno, dalle ore 22 alle ore 7.
2. E' vietato ai conducenti di veicoli provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese o in prossimità dell'abitato, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente, anche in folle, il motore stesso o, comunque, provocare rombi, scoppi e rumori eccessivi.

#### **Art. 71**

##### **Sale da ballo, cinema, ritrovi e intrattenimenti all'aperto**

1. Le sale da ballo, i cinema ed i ritrovi devono essere attivati in modo tale che i suoni di qualsiasi natura non possano essere percepiti all'esterno; qualora sono gestiti all'aperto, devono essere preventivamente autorizzati dall'autorità di pubblica sicurezza e dal Comune che può concedere la loro apertura solo quando non venga recato disturbo al vicinato; tale autorizzazione può essere subordinata a determinati limiti e condizioni, quali l'orario d'esercizio, che di norma non deve superare le ore 24.

#### **Art. 72**

##### **Negozi per la vendita di apparecchi radio, impianti di riproduzione musicale e televisori**

1. Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, impianti di riproduzione musicale e simili, gli apparecchi medesimi possono essere fatti funzionare per pubblicità al mattino, dopo le ore 8 e fino alle ore 13 ed al pomeriggio, dopo le ore 16 e non oltre le ore 19, a condizione però che il suono sia sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

#### **Art. 73**

##### **Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori**

1. Dalle ore 20 alle ore 7.30 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate e simili devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non disturbare la quiete pubblica e non recare molestia con i gas combusti determinati dai mezzi in sosta.
2. Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche e simili deve essere effettuato usando gli accorgimenti necessari per attutirne quanto più possibile il rumore.

#### **Art. 74**

##### **Detenzione di cani od altri animali che disturbano la quiete pubblica**

1. Nei centri abitati del Comune è vietata la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o altri animali che disturbino la pubblica quiete con insistenti e prolungati

- latrati, guaiti od altro, specialmente di notte.
2. Gli animali devono essere sempre tenuti ed accuditi specialmente negli stabili in condominio, in modo da non arrecare molestie, come la caduta di escrementi, peli od altro dai balconi ed ambienti sottostanti, negli spazi ad uso comune e sul suolo pubblico.
  3. Nei casi suddetti, gli agenti municipali, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, diffideranno i proprietari ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione od a porlo in condizione di non disturbare più la quiete pubblica e privata.
  4. Qualora la diffida non venga osservata, il Comune può disporre il sequestro dell'animale, fino ad un massimo di 60 giorni, ed il suo collocamento presso un canile od altro idoneo ambiente convenzionato con il Comune o con l'Autorità sanitaria o presso servizi veterinari ed aziende sanitarie locali. Le spese di cattura e mantenimento sono addebitate al contravventore.

#### **Art. 75**

##### **Suono delle campane**

1. Il suono delle campane, il cui abuso è sempre vietato, è proibito da due ore dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi ed osservate per inveterate consuetudini locali.

#### **Art. 76**

##### **Cortei e cerimonie**

1. Chi promuove o dirige cerimonie religiose od altri atti di culto, fuori dai luoghi a ciò destinati, ovvero cortei, processioni o manifestazioni, deve darne avviso all'autorità comunale almeno tre giorni prima delle cerimonie stesse.
2. Gli organizzatori devono sottostare ad eventuali disposizioni impartite in merito dal personale della Polizia Municipale.
3. E' vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.

#### **Art. 77**

##### **Questue**

1. In tutto il territorio comunale è vietato mendicare esercitando pressioni moleste o insistenti sul pubblico.
2. Sono ammesse le questue, le raccolte di fondi e simili con l'osservanza delle norme di legge vigenti in materia, in particolare le disposizioni sui requisiti soggettivi delle persone che effettuano le attività suddette ed il divieto dell'impiego di minori.
3. Qualora le suddette attività assumano aspetti che interessino l'ordine pubblico, per le medesime deve essere dato preventivo avviso all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

#### **Art. 78**

##### **Carovane e nomadi. Sosta di camper e roulotte**

1. Le soste delle carovane di nomadi possono essere consentite solo al di fuori del centro abitato nell'eventuale spazio verde messo a disposizione.
2. I nomadi, nei loro accampamenti, devono evitare atteggiamenti e comportamenti contrastanti con la pubblica decenza.
3. Tuttavia, se la presenza, specie se massiccia, di dette persone diverrà pregiudizievole per la tutela dell'ordine pubblico o per motivi di ordine igienico-sanitario, il Comune ordinerà alle persone insediate nel territorio comunale, senza essere iscritte nelle liste anagrafiche, di abbandonare lo stesso, unitamente alle proprie cose.
4. Trascorso inutilmente il termine fissato per l'abbandono del territorio comunale, previa intesa con l'Autorità di P.S., è data esecuzione all'ordine ingiunto con l'impiego della forza pubblica, fatta salva l'eventuale denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

5. E' vietata la fermata per sosta prolungata di camper, roulotte e carrelli tenda su tutto il territorio comunale al di fuori delle aree appositamente attrezzate.

## CAPO VI

### NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

#### Art. 79

##### **Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili**

1. Salvo quanto espressamente disposto dal testo unico delle leggi di P.S. 16.06.1931, n. 773 e dal relativo regolamento approvato con R.D. 6.5.40, n. 635 e successive modificazioni, nonché dai decreti del ministero dell'interno 31.7.1934 e 12.5.1937 è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio di minuta vendita senza autorizzazione del Comune.
2. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al DPR 28.6.1955, n. 620 e successive modificazioni.
3. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname di opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili, vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.
4. La licenza può essere negata quando da accertamenti dell'Ufficio Tecnico comunale non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

#### Art. 80

##### **Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili**

1. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.
2. Di norma i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. devono essere tenuti fuori del centro abitato.
3. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato purché i locali siano dotati di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitti di strutture incombustibili, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

#### Art. 81

##### **Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici**

1. Nei sotterranei di case di abitazione è concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pizzeria o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.
2. E' vietato costituire ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili.
3. I combustibili di qualunque genere non devono mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
4. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili.
5. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.
6. Nella gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.
7. Come norma di prevenzione antincendio devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
  - a) le bombole di gas d'uso domestico devono essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno;

- b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature devono essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;
  - c) le tubazioni devono essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed avere giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica.  
Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
  - d) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, devono essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.
8. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi della Legge 966/65, D.M. 16.2.1982 e successive modifiche in materia, devono osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti deve essere rilasciato il certificato di prevenzione incendi.

#### **Art. 82**

#### **Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati**

1. E' vietato:
- a) accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altro materiale di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'Autorità di P.S. riterrà di prescrivere.
  - b) costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

#### **Art. 83**

#### **Fucine e forni**

1. Non si possono attivare forni o fucine senza apposita autorizzazione nella quale, caso per caso, sono stabilite le precauzioni e le prevenienze, che il titolare deve adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.
2. Le fucine dei fabbriferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere realizzata esclusivamente in muratura o in ferro.
3. I forni di panetteria, di pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni.
4. La non osservanza delle prescrizioni stabilite al momento del rilascio della autorizzazione è causa della sua revoca .

#### **Art. 84**

#### **Uso di fiamma libera**

1. E' assolutamente vietato:
- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
  - b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento deve essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
  - c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere.

#### **Art. 85**

#### **Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali, petardi e mortaretti**

1. Nel centro abitato e nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, petardi e mortaretti in

genere, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

**Art. 86**  
**Autorimesse**

1. Le autorimesse, sia pubbliche che private, devono osservare le norme di sicurezza contro i pericoli di incendio emanate dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Antincendio.
2. Esse devono, inoltre, essere sottoposte alla vigilanza del Comando del Corpo provinciale dei Vigili del Fuoco che rilascerà il relativo certificato di agibilità o prescriverà le opere necessarie ai fini dell'agibilità medesima.

**Art. 87**  
**Detenzione, manipolazione e trasporto di pellicole cinematografiche**

1. Chiunque, a qualsiasi titolo detiene, manipola o trasporta pellicole cinematografiche con supporto di celluloido, al fine di evitare incendi o altri inconvenienti deve sottostare alle norme di sicurezza ed alle disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 28 lettera a) della legge 27.11.1941, n. 1570.

**Art. 88**  
**Animali pericolosi**

1. Gli animali pericolosi non possono essere introdotti nel territorio comunale senza specifiche precauzioni atte a prevenirne la fuga ed ogni pericolo per l'incolumità delle persone e per danni alle cose.
2. E' vietata per le vie cittadine la circolazione, per esposizione, di animali pericolosi se non rinchiusi nelle apposite gabbie.
3. E' pure vietato sul suolo pubblico o aperto al pubblico ogni e qualsiasi pratica per domare animali di qualsiasi specie.
4. Gli animali feroci, come tigri, leoni, ecc., devono essere trasportati in solide gabbie, chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti con zampe ed artigli.
5. Tali precauzioni sono sempre necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

**Art. 89**  
**Cani: collari - guinzagli e museruole**

1. I cani di qualunque razza o taglia non possono circolare ed essere introdotti in luoghi pubblici ed aperti al pubblico senza essere muniti di museruola a paniere e di collare.
2. Devono inoltre, in base alla vigente normativa regionale, essere tatuati e registrati all'anagrafe canina. I possessori dei cani devono quindi provvedere a denunciarli ed a segnalare ai competenti Uffici comunali le variazioni intervenute.
3. I cani di grossa taglia e quelli di indole aggressiva o che possano incutere spavento o diano molestia alle persone devono sempre essere tenuti a guinzaglio, di lunghezza non inferiore a cm. 70 quando vengono lasciati circolare nelle vie e altri luoghi aperti al pubblico.
4. Sono esenti dall'obbligo di portare la museruola:
  - a) i cani da caccia in aperta campagna accompagnati dal cacciatore;
  - b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
  - c) i cani guida per i ciechi.
5. I cani trovati a vagare in luogo pubblico o aperto al pubblico senza la prescritta museruola, possono essere accalappiati, sequestrati ed immessi per un breve periodo di tempo negli appositi canili, fatta salva la contestazione della trasgressione a carico dei proprietari o detentori qualora individuati.
6. I soggetti medesimi sono avvertiti dell'accalappiamento a cura della Polizia Municipale.

7. Trascorso il termine prescritto dal servizio veterinario delle A.S.L., senza che siano stati reclamati dal proprietario o altro avente diritto, i cani accalappiati, possono essere adottati da privati oppure devoluti ad associazioni protezionistiche nel rispetto del vigente regolamento di polizia veterinaria e della Legge n. 281 del 14 agosto 1991.

#### **Art. 90**

#### **Trasporto di oggetti scomodi e pericolosi**

1. E' vietato:
  - a) trasportare a mano oggetti che per peso o volume siano sproporzionati all'età ed alle forze di chi deve trasportarli;
  - b) trasportare strumenti ed oggetti pericolosi come falci, scuri, coltelli ed altri strumenti da taglio, vetri, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati al fine di impedire il pericolo di danno alle persone;
  - c) esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti od oggetti taglienti.
2. Gli oggetti rigidi come aste, tubi, scale e simili, che raggiungono la lunghezza di mt. 3 non possono essere trasportati da una sola persona.
3. Il trasporto su veicoli di bottiglie e recipienti di vetro in genere deve essere effettuato con apposite coperture o altro idoneo mezzo predisposto al fine di evitare la caduta del carico sul suolo pubblico.
4. E' vietato altresì far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti come botti, cerchioni, ruote e simili, che possano danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio o pericolo per la circolazione stradale.

#### **Art. 91**

#### **Protezione da schegge**

1. I marmisti, scalpellini, muratori ed operai in genere, quando lavorano sul suolo pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idoneo riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti, e che il lavoro sia comunque la causa di danno al pubblico e di intralcio alla circolazione.
2. I titolari delle imprese sono ritenuti responsabili in via principale e solidale con gli esecutori delle opere.

#### **Art. 92**

#### **Getto di cose**

1. E' proibito gettare dal basso o da ponti di lavoro e dall'interno di fabbriche e stabili, materiali di demolizione od altro.
2. In caso di comprovata necessità il getto di cose può essere autorizzato per iscritto dal Comune, che stabilirà di volta in volta le cautele necessarie da adottare.

#### **Art. 93**

#### **Atti vietati sulle strade**

1. Salvo quanto previsto dal precedente Capo II del presente regolamento, nessuno può, senza permesso o autorizzazione dell'organo comunale competente, fare opere o manomissioni, anche temporanee, sulle strade di proprietà di questo Comune, pubbliche o equiparate.

#### **Art. 94**

#### **Segnalazioni e ripari di opere in costruzione**

1. Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova oppure il riadattamento o la demolizione di edifici ed altri manufatti, oltre all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia edilizia, devono collocarsi nelle strade adiacenti l'opportuna segnaletica ed i ripari.

2. Questi devono rimanervi fino ad ultimazione delle opere e durante la notte deve tenersi acceso ed affisso uno o più lumi, a giudizio dell'Ufficio Tecnico comunale.
3. Impalcature e ponteggi di lavoro devono essere realizzati secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza cantieristica.

#### **Art. 95**

##### **Manutenzione di edifici e pertinenze**

1. Ogni edificio con le proprie pertinenze come tetti, cornicioni, camini, balconate e simili, ed ogni altro accessorio, deve essere tenuto in buono stato di conservazione in modo da evitare la caduta di tegole, pietre, lastre od altri materiali, nonché di evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone.
2. E' fatto obbligo ai proprietari e conduttori di edifici di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico. Tali strutture, in caso di guasti e rotture, devono essere prontamente riparate o sostituite.
3. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente ancorate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

#### **Art. 96**

##### **Manutenzione di aree di pubblico transito**

1. Qualunque guasto o rottura che si verifichi alla pavimentazione, alle griglie o ai telai dei porticati o dei marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio deve essere prontamente segnalata da apposita segnaletica da parte del privato proprietario il quale deve inoltre immediatamente provvedere, a sua cura e spese, alla riparazione del guasto o della rottura.
2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti su suolo pubblico o aperto al pubblico.

#### **Art. 97**

##### **Ordini di riparazione**

1. Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina, il Comune provvederà con ordinanza, impartendo al proprietario le disposizioni opportune, affinché vengano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.
2. Non provvedendo il proprietario ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, il Comune provvede d'ufficio a fare eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, da effettuarsi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, con pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

#### **Art. 98**

##### **Pozzi e cisterne**

1. I pozzi, le cisterne, gli stagni e le fontane devono avere le sponde munite di parapetto e di sportello, chiuso, od altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi genere.

#### **Art. 99**

##### **Esposizioni sulle pubbliche vie**

1. Chi intende attivare un'esposizione di qualsiasi genere, anche in locali privati prospicienti vie e piazze pubbliche, deve munirsi di apposita autorizzazione.
2. Il Comune la può negare qualora essa dia luogo ad assembramento dannoso per la sicurezza del traffico e per la pubblica incolumità.

**Art. 100**  
**Palchi e tribune**

1. Le impalcature, palchi e tribune e simili impianti di cui al precedente art. 21, che siano eretti su suolo pubblico o privato, in occasione di feste, fiere, manifestazioni sportive ed altro, destinati a ricevere spettatori e per i quali deve essere richiesta preventiva licenza, devono, prima di entrare in funzione, essere collaudati dalla Commissione permanente di vigilanza, prevista delle vigenti norme di polizia amministrativa, in relazione al dettato dell'art. 80 del testo unico delle leggi di P. S. Regio Decreto del 6.5.1940, n. 635.
2. Il Comune può inoltre impartire disposizioni per la salvaguardia della quiete, del decoro pubblico e della strada, verificando gli adempimenti relativi, a mezzo degli agenti di Polizia Municipale il cui accesso deve essere liberamente consentito ad ogni luogo di spettacolo o trattenimento pubblico.

**Art. 101**  
**Verniciatura di manufatti**

1. Le vetrine dei negozi, le loro decorazioni, le porte delle case, le finestre a piano terreno, le pensiline, i manufatti in genere e quant'altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, quando dipinti e verniciati di fresco, devono essere tenuti riparati e coperti, al fine di evitare molestie ed insudiciamento dei passanti.

**Art. 102**  
**Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi**

1. I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico devono essere, nelle ore della notte, convenientemente illuminati. Ove non vengano illuminati devono essere chiusi durante l'orario stabilito dall'autorità di Pubblica Sicurezza.

**Art. 103**  
**Veicoli adibiti al servizio pubblico.**  
**Norme per i passeggeri e per il personale di servizio**

- 1) Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è fatto divieto:
  - a) di fumare nelle vetture;
  - b) di salire e scendere quando la vettura è in moto;
  - c) di salire e scendere da parte diversa da quella prescritta ed in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
  - d) di salire quando la vettura sia segnalata completa;
  - e) di parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
  - f) di insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti della vettura;
  - g) di occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
  - h) di sputare all'interno delle vetture;
  - i) di portare oggetti che per natura, forma o volume possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
  - j) di essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;
  - k) di cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
  - l) di distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'autorità comunale, chiedere l'elemosina.
2. Nelle vetture di pubblico trasporto è fatto obbligo al viaggiatore che rimanga in piedi di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti o ad altri possibili appoggi.

3. Il personale di servizio sugli autobus deve:
  - a) mantenersi vigile e pronto del disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla direzione;
  - b) osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri;
  - c) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.
4. Sui mezzi pubblici è ammesso il trasporto dei cani solo alle seguenti condizioni:
  - a) ogni viaggiatore può portare con sé un solo cane, sia esso un cane da guida o da caccia o di piccole dimensioni (cagnolino). Il cane deve essere munito di museruola a panierino e di guinzaglio. Su ogni vettura è ammesso un numero massimo di due cani.
  - b) il cane da caccia deve essere tenuto a guinzaglio dal cacciatore e portato verso l'uscita, in maniera da non ingombrare il passaggio; il cane di piccola taglia deve essere tenuto in braccio ed in modo che non arrechi disturbo ai passeggeri.

## CAPO VII

### ANNONA ED ESERCIZI PUBBLICI

#### Art. 104

##### Autorizzazione per il commercio di vendita al pubblico

1. Chiunque intende esercitare il commercio al dettaglio, in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, deve attivarsi ai sensi della Legge 114/98.
2. Chiunque, esercitando il commercio all'ingrosso, deve attivare siti, magazzini o simili, deve essere autorizzato dal Comune ai sensi dell'art. 60 del presente Regolamento. L'opportunità del rilascio dell'autorizzazione è valutata in relazione ad esigenze urbanistiche, della quiete pubblica e privata, nonché dei requisiti igienico – sanitari dei locali e di sicurezza per la pubblica incolumità.
3. Anche gli artigiani iscritti all'albo di cui alla legge 8.8.1985, n.443 e legge regionale 16 dicembre 1989, n.73, che esercitano nel luogo di produzione la vendita al pubblico dei soli oggetti di loro produzione e i produttori agricoli diretti, esclusi, in base alle vigenti disposizioni di legge, dalle incombenze della legge 114/98, sono soggetti all'autorizzazione di cui al comma precedente per quanto riguarda l'attivazione di depositi e magazzini.

#### Art. 105

##### Obbligo di vendita

1. Gli esercenti l'attività commerciale di vendita nelle sue diverse forme non possono rifiutare la vendita della merce alle persone che abbiano titolo per l'acquisto.
2. Gli stessi esercenti non possono inoltre occultare od accaparrare merci in modo alcuno, a pena delle sanzioni penali vigenti in materia.

#### Art. 106

##### Pesatura delle merci

1. Tutte le merci devono essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben illuminato e ben esposto alla vista del compratore.
2. Per gli involucri a protezione degli alimenti posti in vendita debbono osservarsi le norme igieniche relative agli imballaggi per alimentari ai sensi delle disposizioni vigenti.

#### Art. 107

##### Vendite del pane

1. Il pane deve essere venduto a peso.
2. Nei locali di vendita il pane deve essere conservato al riparo dalla polvere in appositi scaffali, scansie o vetrine sempre perfettamente puliti e con tanti scomparti separati, quante sono le qualità di pane messo in vendita, recanti un cartellino ben visibile con l'indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo .
3. E' vietata la vendita del pane in forma ambulante.
4. La consegna di pane a domicilio dell'acquirente deve essere effettuata con idonei involucri di carta, cellofan, sacchetti di tela e simili confezionati e chiusi in negozio e trasportati in appositi ed igienici contenitori. Quando il trasporto avviene a mezzo dei veicoli, l'interno dei medesimi deve essere convenientemente rivestito con materiale di facile pulizia.

#### Art. 108

##### Esposizione dei prezzi e peso delle merci

1. In riferimento all'obbligo di esposizione dei prezzi delle merci in vendita, i commercianti devono

- attenersi alle disposizioni previste dalla normativa vigente.
2. Coloro che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi chiusi, hanno inoltre l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco, il peso e la qualità della merce in esso contenuta.

**Art. 109**  
**Pesi e misure**

1. I venditori devono essere provvisti di strumenti metrici regolamentari, in modo che il compratore possa facilmente visualizzare le pesate e le misurazioni.
2. Gli strumenti metrici devono essere conformi alle disposizioni vigenti in materia.

**Art. 110**  
**Requisiti dei locali di vendita**

1. Il commercio nei negozi del settore alimentare deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei. L'esercizio deve essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni impartite caso per caso in relazione al genere di commercio che vi si effettua.

**Art. 111**  
**Esercizi pubblici**

1. I pubblici esercizi devono essere tenuti costantemente puliti ed adeguatamente illuminati nelle ore in cui sono aperti al pubblico. Nei locali non possono essere eseguite operazioni o tenuti atteggiamenti indecorosi o antigienici.
2. L'ampiezza dei locali, le condizioni igieniche e le attrezzature generali devono essere conformi a quanto stabilito dalle vigenti norme sanitarie e sono fondamentali elementi di giudizio in occasione della concessione di nuove autorizzazioni o al fine di permettere un adeguamento delle esistenti strutture commerciali e della rete distributiva cittadina.
3. In ogni nuovo esercizio pubblico come bar, osterie, locande, caffè, ecc., è fatto obbligo di provvedere alla messa in opera di servizi igienici, in misura conforme al Regolamento d'Igiene. I titolari, ove non sussistano le condizioni richieste, devono provvedere conformemente entro il termine stabilito dal Comune ferma l'azione penale nei confronti degli inadempienti.

**Art. 112**  
**Protezione, conservazione e modalità  
di preparazione di alimenti e bevande**

1. Per il contenuto del presente articolo si fa espresso riferimento al Regolamento locale d'Igiene ed alle norme sanitarie in materia.
2. E' vietato depositare merci alimentari e deperibili sulla pubblica via in attesa del loro ritiro da parte del commerciante.

**Art. 113**  
**Uso di contrassegni del Comune**

1. E' vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali, imprese od Associazioni di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione Comunale.

## **CAPO VIII**

### **COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

#### **Art. 114**

##### **Esercizio del Commercio su area pubblica**

1. Le autorizzazioni devono sempre accompagnare l'esercizio dell'attività di vendita ed essere esibite a richiesta degli ufficiali ed agenti della Polizia Municipale.

#### **Art. 115**

##### **Divieto di soste prolungate nelle aree non destinate a mercato**

1. Agli esercenti che effettuano il commercio in modo itinerante è fatto obbligo di non soffermarsi sul suolo pubblico dei centri abitati oltre il tempo strettamente necessario a soddisfare le richieste degli acquirenti.
2. L'autorità comunale può stabilire limitazioni all'esercizio del commercio in forma itinerante, in determinate vie o zone.

#### **Art. 116**

##### **Vendita di generi commestibili e di bevande**

1. Per la vendita dei generi commestibili e delle bevande, i venditori che esercitano il commercio su aree pubbliche devono uniformarsi alle prescrizioni del competente ufficio delle A.S.L. e per la vendita degli alimentari di origine animale a quelle del servizio veterinario.
2. E' sempre vietato posare a terra anche momentaneamente merci o contenitori con generi commestibili.

#### **Art. 117**

##### **Disposizioni per la vendita su area pubblica**

1. Oltre alle prescrizioni di cui sopra, gli esercenti, durante la vendita, devono osservare in particolare le seguenti disposizioni:
  - a) non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e pedonale e non ostacolare gli accessi alle case private, ai negozi ed agli edifici in genere;
  - b) non fare uso di altoparlanti, evitando comunque grida, suoni ed ogni rumore eccessivo;
  - c) mantenere i veicoli, compresi eventuali carretti a mano e le attrezzature di vendita, in buone condizioni di pulizia, efficienza e solidità. Il carico delle merci durante il trasporto non deve sporgere dai lati del veicolo.

#### **Art. 118**

##### **Vendita di prodotti stagionali**

1. Senza la prescritta autorizzazione della competente autorità è vietata la vendita sulle strade, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali (cocomeri, castagne, uva, ecc.), nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta sciroppata, candita ed altro.

#### **Art. 119**

##### **Sagre, fiere e mercati**

1. Le sagre e le fiere sono tenute nelle piazze e negli altri luoghi pubblici a ciò destinati con apposito provvedimento amministrativo.
2. Le occupazioni di suolo pubblico per le attività di cui sopra sono concesse sotto l'osservanza delle norme del Capo II del presente regolamento, relative all'occupazione di aree e spazi pubblici.

3. Il commercio fuori dei negozi, effettuato a posto fisso, può essere esercitato solo nelle aree dei pubblici mercati o nei luoghi stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
4. Per la disciplina dell'attività di cui al precedente comma si fa riferimento alle norme del presente capo e del Regolamento del mercato settimanale.

## CAPO IX

### DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

#### Art. 120

##### Esercizio di mestieri girovagli

1. Nessuno può esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovagli nel territorio del Comune, senza aver ottenuta l'apposita iscrizione a registro.
2. A chiunque eserciti mestieri girovagli è vietato importunare i passanti con offerta di merci, servizi o di denaro e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.
3. E' pure vietato esercitare il mestiere fuori dei luoghi eventualmente assegnati caso per caso od a norma di regolamento.

#### Art. 121

##### Durata e revoca dell'iscrizione per i mestieri girovagli

1. Quando non sia altrimenti disposto, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere di girovago l'iscrizione nell'apposito registro ha la durata è di un anno e deve essere riconfermata di anno in anno.
2. L'autorità comunale può revocare l'iscrizione in caso di:
  - a) reiterata contravvenzione alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti;
  - b) mancata tenuta di un contegno corretto nell'esercizio dei mestieri;
  - c) mancata osservanza delle condizioni alle quali l'autorizzazione stessa è subordinata.

**CAPO X**

**MANIFESTAZIONI CON CORTEI**

**Art. 122**  
**Cortei funebri**

1. I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, devono percorrere l'itinerario più breve sino al luogo in cui si svolgono i riti funebri per poi procedere, secondo le eventuali particolari disposizioni dell'autorità, scortati dalla Polizia Municipale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

**Art. 123**  
**Processioni - Manifestazioni**

1. Le processioni o altre manifestazioni, che prevedano cortei di persone o di veicoli, devono seguire gli itinerari più brevi preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune, fermo restando quanto già previsto dal precedente articolo 76.

## CAPO XI

### DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' SCIATORIA E DELLE PISTE DI SCI

#### Art. 124

##### Norme di comportamento sulle piste di sci

1. Gli utenti delle piste di sci devono comportarsi in modo da non costituire pericolo per le persone od intralcio per gli altri utenti.
2. Nelle piste di sci è obbligatorio regolare la velocità in modo che essa non costituisca pericolo per la sicurezza od intralcio alla circolazione altrui, tenuta presente la perizia dello sciatore, le condizioni della pista, la difficoltà del tracciato, la visibilità ed altre circostanze di qualsiasi natura.
3. Nelle piste da sci chi intende sorpassare deve assicurarsi di avere spazio sufficiente per eseguire la manovra; è responsabile del rischio e delle conseguenze del sorpasso, salvo che colui che viene sorpassato, se fermo, si metta improvvisamente in movimento.
4. Colui che viene sorpassato deve cercare di facilitare la manovra evitando ogni cambiamento repentino di direzione.
5. Nell'incrocio di piste tracciate deve essere data la precedenza allo sciatore che proviene da destra.
6. E' vietato sostare sulla pista, particolarmente in luoghi dove la visibilità, per chi possa sopraggiungervi, è limitata.
7. In caso di incidente l'investitore ha l'obbligo di fermarsi e di prestare soccorso.
8. Chiunque è coinvolto in un incidente o ne è testimone è tenuto a dare le proprie generalità.
9. E' vietato percorrere a piedi le piste di sci, salvo i casi di comprovata necessità.
10. Lo sciatore che, per necessità, risale la pista deve procedere soltanto ai bordi di essa ed è tenuto a discostarsene in caso di cattiva visibilità.
11. Tutti gli sciatori sono tenuti a rispettare la segnaletica delle piste di sci.

#### Art. 125

##### Comportamento durante gare e manifestazioni

1. Durante lo svolgimento di gare o manifestazioni sciistiche è vietato a chiunque ne sia estraneo oltrepassare il limite segnalato da transenne, corde o bandiere.
2. E' vietato inoltre sostare sulla pista di gara o percorrerla.

#### Art. 126

##### Utilizzo di mezzi sulle piste di sci

1. E' proibito percorrere le piste da sci con mezzi cingolati o altri mezzi di trasporto sportivi o non sportivi, che non siano definiti sci, o che non servano espressamente per la sistemazione, la battitura od il rifacimento delle piste stesse.
2. I mezzi battipista, o comunque autorizzati a percorrere le piste di sci, devono essere muniti degli idonei dispositivi visivi e di illuminazione previsti per le macchine operatrici dalle norme di legge ed essere chiaramente distinguibili.

## CAPO XII

### SANZIONI

#### Art. 127

##### Accertamento delle violazioni e sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale e dagli altri ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Quando le violazioni non costituiscono reato, o sono diversamente sanzionabili, sono punite con sanzione da un minimo di lire 200.000 (duecentomila) ad un massimo di Lire 2.000.000 (duemilioni).
3. Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall'articolo 107 del T.U. 03.03.34, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni, le trasgressioni al presente regolamento possono, salvo in caso di recidiva, essere conciliate con pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata e regolarmente notificata.
4. Nel caso di mancato pagamento per rinuncia del trasgressore si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### Art. 128

##### Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Comune può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art.38 della Legge 08 giugno 1990, n.142, l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati.

#### Art. 129

##### Sequestro e custodia di cose

1. I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le medesime appartengano a persona obbligata per l'infrazione.
2. Nell'effettuare il sequestro, si devono osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.
3. Le cose sequestrate sono conservate nei depositi comunali o presso altri depositi.
4. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

#### Art. 130

##### Sospensione delle licenze

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, è inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:
  - a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
  - b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti all'infrazione;
  - c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
2. La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si può protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa sia stata inflitta.

## CAPO XIII

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 131

#### Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo le pubblicazioni ed approvazioni di legge ed abroga i regolamenti, le ordinanze, i manifesti e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo che con esso contrastino, fatte salve le espresse deroghe contenute nei suoi articoli e fatte salve, comunque, tutte le fattispecie previste come reati dal codice penale vigente.

## INDICE

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Disciplina della Polizia Urbana
- Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana
- Art. 3 - Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento
- Art. 4 - Pubblicità delle licenze e concessioni
- Art. 5 - Durata, rinnovo e vidimazione di licenze e concessioni
- Art. 6 - Pubblicità del Regolamento

### CAPO II - DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 7 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 8 - Disposizioni generali sulle concessioni
- Art. 9 - Occupazione di maggiore area
- Art. 10 - Esazione del canone di aree pubbliche
- Art. 11 - Obblighi del concessionario
- Art. 12 - Revoca delle concessioni
- Art. 13 - Estetica e decoro cittadino
- Art. 14 - Modalità e divieti per il carico e lo scarico di merci
- Art. 15 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
- Art. 16 - Installazione di tende
- Art. 17 - Modalità per i casi di pioggia
- Art. 18 - Insegne, vetrine e pubblicità luminosa
- Art. 19 - Festoni e luminarie
- Art. 20 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
- Art. 21 - Proiezioni e spettacoli su aree pubbliche
- Art. 22 - Installazione di chioschi ed edicole
- Art. 23 - Divieto di giochi sul suolo pubblico
- Art. 24 - Custodia di fanciulli e persone incapaci
- Art. 25 - Collocamento di condutture di energia elettrica - di gas e di linee telefoniche
- Art. 26 - Chiusura strade pubbliche

### CAPO III - PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

- Art. 27 - Disposizioni di carattere generale
- Art. 28 - Deizioni dei cani
- Art. 29 - Occupazione di aree pubbliche. Obblighi dei concessionari
- Art. 30 - Disposizioni per i commercianti su area pubblica
- Art. 31 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
- Art. 32 - Pulizia di anditi, vetrine e negozi
- Art. 33 - Divieto di lavaggio e riparazione veicoli e di attività artigianale in genere su aree pubbliche
- Art. 34 - Sgombero della neve
- Art. 35 - Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art. 36 - Divieto di lancio di opuscoli o foglietti
- Art. 37 - Disposizioni riguardanti gli animali

#### CAPO IV - DECORO DEI CENTRI ABITATI

- Art. 38 - Manutenzione degli edifici. Taglio siepi ed alberi a confine. Rimozione manifesti e scritte abusive
- Art. 39- Collocamento di cartelli ed iscrizioni
- Art. 40- Ornamento dei fabbricati
- Art. 41- Affissioni manifesti e scritte
- Art. 42- Collocamento di monumenti, targhe e lapidi
- Art. 43- Spolveramento di panni e tappeti
- Art. 44- Lavaggio ed esposizione di biancheria
- Art. 45- Depositi in proprietà privata
- Art. 46- Baracche ed orti, carcasse autovetture
- Art. 47- Fumi ed esalazioni
- Art. 48- Pattumiere e recipienti con rifiuti
- Art. 49- Manutenzione ed uso delle acque di rifiuto
- Art. 50- Scarichi nei fossi e nei canali
- Art. 51- Trasporto di letame e materiale di esurgo
- Art. 52- Atti contro il decoro, la decenza e la moralità
- Art. 53- Decenza pubblica e personale
- Art. 54- Maltrattamento di animali
- Art. 55- Bestie macellate
- Art. 56- Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse
- Art. 57- Vasche e fontane
- Art. 58- Viali e giardini pubblici
- Art. 59- Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

#### CAPO V - QUIETE PUBBLICA

- Art. 60 - Esercizio di mestieri, arti ed industrie
- Art. 61 - Impianti di macchinari in fabbricati nelle vicinanze di case di abitazione
- Art. 62 - Misure preventive antirumore - d'igiene e di sicurezza
- Art. 63 - Funzionamento di motori ad uso domestico in case di abitazione
- Art. 64 - Rumori di case di abitazione
- Art. 65 - Uso di segnalazioni sonore
- Art. 66 - Criteri per la valutazione e la repressione delle attività rumorose
- Art. 67 - Caratteristiche della strumentazione
- Art. 68 - Modalità di misurazione del rumore
- Art. 69 - Venditori e suonatori ambulanti
- Art. 70 - Schiamazzi, grida e canti, rumori molesti
- Art. 71 - Sale da ballo, cinema, ritrovi e intrattenimenti all'aperto
- Art. 72 - Negozi per la vendita di apparecchi radio, impianti di riproduzione musicale e televisori
- Art. 73 - Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori
- Art. 74 - Detenzione di cani od altri animali che disturbano la quiete pubblica
- Art. 75 - Suono delle campane
- Art. 76 - Cortei e cerimonie
- Art. 77 - Questue
- Art. 78 - Carovane e nomadi. Soste di camper e roulette

#### CAPO VI - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- Art. 79 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili
- Art. 80 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

- Art. 81 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
- Art. 82 - Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati
- Art. 83 - Fucine e forni
- Art. 84 - Uso di fiamma libera
- Art. 85 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali, petardi e mortaretti
- Art. 86 - Autorimesse
- Art. 87 - Detenzione, manipolazione e trasporto di pellicole cinematografiche
- Art. 88 - Animali pericolosi
- Art. 89 - Cani: collari - guinzagli e museruole
- Art. 90 - Trasporto di oggetti incomodi e pericolosi
- Art. 91 - Protezione di schegge
- Art. 92 - Getto di cose
- Art. 93 - Atti vietati sulle strade
- Art. 94 - Segnalazioni e ripari di opere in costruzione
- Art. 95 - Manutenzione di edifici e pertinenze
- Art. 96 - Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 97 - Ordini di riparazione
- Art. 98 - Pozzi e cisterne
- Art. 99 - Esposizioni sulle pubbliche vie
- Art. 100 - Palchi e tribune
- Art. 101 - Verniciatura di manufatti
- Art. 102 - Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi
- Art. 103 - Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

#### **CAPO VII - ANNONA ED ESERCIZI PUBBLICI**

- Art. 104 - Autorizzazione per il commercio di vendita al pubblico
- Art. 105 - Obbligo di vendita
- Art. 106 - Pesatura delle merci
- Art. 107 - Vendite del pane
- Art. 108 - Esposizione dei prezzi e peso delle merci
- Art. 109 - Pesi e misure
- Art. 110 - Requisiti dei locali di vendita
- Art. 111 - Esercizi pubblici
- Art. 112 - Protezione, conservazione e modalità di preparazione di alimenti e bevande
- Art. 113 - Uso di contrassegni del Comune

#### **CAPO VIII - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

- Art. 114 - Esercizio del commercio su area pubblica
- Art. 115 - Divieto di soste prolungate nelle aree non destinate a mercato
- Art. 116 - Vendita di generi commestibili e di bevande
- Art. 117 - Disposizioni per la vendita su area pubblica
- Art. 118 - Vendita di prodotti stagionali
- Art. 119 - Sagre, fiere e mercati
- Art. 120 - Mercati di gente d'affari

#### **CAPO IX - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI**

- Art. 120 - Esercizio di mestieri girovaghi
- Art. 121 - Durata e revoca dell'iscrizione per i mestieri girovaghi

#### **CAPO X - MANIFESTAZIONI CON CORTEI**

Art. 122 - Cortei funebri  
Art. 123 - Processioni - Manifestazioni

#### **CAPO XI - DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' SCIATORIA E DELLE PISTE DI SCI**

Art. 124 - Norme di comportamento sulle piste di sci  
Art. 125 - Comportamento durante gare e manifestazioni  
Art. 126 - Utilizzo di mezzi sulle piste di sci

#### **CAPO XII - SANZIONI**

Art. 127 - Accertamento delle violazioni e sanzioni  
Art. 128 - Rimessa in ripristino ed esecuzione d'ufficio  
Art. 129 - Sequestro e custodia di cose  
Art. 130 - Sospensione delle licenze

#### **CAPO XIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 131 - Entrata in vigore del Regolamento